

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
accompagnante il disegno di legge sul promovimento
delle attività economiche

(del 27 aprile 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Già a due riprese codesto Gran Consiglio è stato interessato a voler introdurre provvedimenti atti a promuovere determinate attività economiche nel Cantone.

Una prima volta, con messaggio del 4 giugno 1946, il Consiglio di Stato aveva proposto l'introduzione di misure fiscali allo scopo di favorire il sorgere di nuove industrie nel Cantone.

In un secondo tempo, con messaggio del 17 marzo 1950, veniva proposta una legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato.

Le proposte formulate dal Consiglio di Stato vennero, in ambedue i casi, adottate dal Gran Consiglio.

Rimeditando sulle ragioni profonde che ispirarono quei due messaggi e sulla evoluzione nel frattempo intervenuta nell'economia del nostro Cantone, creiamo di trovare la giustificazione di questa nostra proposta di revisione.

Il messaggio 4 giugno 1946 era dettato dalla preoccupazione di agevolare la sistemazione della mano d'opera nostrana che in quantità notevole non riusciva in quel momento a inserirsi in un ciclo di economia cantonale. Con provvedimenti intesi a sviluppare l'industria e l'artigianato si mirava soprattutto alla creazione di occasioni di lavoro allo scopo di rallentare quel fenomeno tradizionale, ma sempre preoccupante, per cui molti uomini nostri devono andare a cercare lavoro fuori del Cantone e a volte fuori della Confederazione. Una valutazione attendibile calcola in 40.000 i ticinesi nati e cresciuti nel loro Cantone, da esso istruiti e preparati professionalmente, che nel momento in cui divennero forze produttive socialmente utili si trasferirono portando il loro contributo a economie produttive della Svizzera interna più ricettive e ricche della nostra. Esodo grave sotto molti riguardi, non solo economicamente, al quale si voleva allora e si vorrebbe oggi porre almeno un freno.

Il messaggio che accompagnava il progetto di legge del 1946 rivela a più riprese che « la popolazione ticinese da tempi immemorabili non trova sufficiente possibilità di lavoro in paese ed emigra alla ricerca di questa possibilità », per concludere che la meta che il Cantone doveva prefiggersi era « di creare entro i confini sufficienti possibilità di lavoro per tutti i suoi figli per eliminare la necessità dell'emigrazione ».

Alle medesime preoccupazioni si era ispirata la legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato adottata il 1. febbraio 1951 dal Gran Consiglio.

Oltre a tendere verso un incremento generale dell'industria e dell'artigianato il relativo messaggio insisteva sulla necessità di ovviare al fenomeno dello spopolamento delle valli cercando di portarvi un certo numero di aziende capaci di trattenere in loco la popolazione che era costretta ad emigrare. Non crediamo che questo specifico obiettivo sia stato raggiunto. I dati fornitici dal nuovo

censimento federale della popolazione alla data del 1960 rivelano che la popolazione delle valli è in continuo declino. Valle Maggia, Valle di Muggio, Val Colla, Verzasca, Onsernone, Centovalli registrano diminuzioni egualmente allarmanti; Blenio sembra in ripresa, ma si tratta di fenomeno transitorio dovuto ai grandi lavori idroelettrici in corso, finiti i quali è da credere che anche questa valle seguirà il destino delle altre. La nuova industrializzazione ha scelto dunque sedi più propizie intorno ai maggiori centri urbani del Cantone.

Dal 1946 al 1951 e dal 1951 ad oggi è sopraggiunto tuttavia un fatto nuovo di grande momento: il pericolo della disoccupazione è scomparso e l'economia cantonale si è spanta a tal punto non solo da offrire molte occasioni di impiego ai ticinesi che entrano nella leva del lavoro ma persino di esigere una vasta immigrazione di mano d'opera straniera: 30 mila stranieri sono occupati attualmente nelle imprese sorte o rafforzatesi in questi due fortunati decenni.

E con tutto ciò commetteremmo un imperdonabile errore se, fidando completamente su queste cifre, concludessimo che la nuova struttura dell'economia ticinese è in tutto e per tutto soddisfacente e non esige cure e provvedimenti di salvaguardia. Vi sono sintomi che ci sembra rivelino alcune significative debolezze dell'economia del Cantone, a correggere le quali siamo appunto impegnati.

Intanto l'insufficiente dimensione delle nostre imprese industriali. Abbiamo oggi un buon numero di nuclei produttivi, ma sono in generale di modesta dimensione e importanza. Nel 1937 la media degli addetti alle industrie ticinesi era di 30 unità, nel 1959 essa è salita a 35, ma restiamo lontani dalla media nazionale che è di 49 persone;

poi una prevalenza punto rassicurante di mano d'opera femminile. Siamo l'unico Cantone della Svizzera in cui il numero degli addetti femminili supera quello degli addetti maschili: il che non sarebbe grave se non sapessimo che le industrie che ricorrono unicamente e principalmente a mano d'opera femminile sono in generale quelle che imprimono minor impulso propulsivo all'ambiente sia sotto forma dei reinvestimenti sia sotto forma di redditi redistribuiti¹⁾;

¹⁾ Diamo la proporzione del personale occupato secondo i sessi nei vari Cantoni e nella Confederazione:

<i>Cantone</i>	<i>Percentuale del personale occupato</i>	
	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>
Vallese	14,5 %	85,5 %
Uri	14,8	85,2
Unterwalden	17,4	82,6
Grigioni	18,6	81,4
Sciaffusa	21,5	78,5
Basilea-Città	24,1	75,9
Lucerna	25,9	74,1
Basilea-Campagna	27,3	72,7
Zugo	28,5	71,5
Berna	28,9	71,1
Soletta	28,9	71,1
Zurigo	29,1	70,9
Argovia	28,3	70,7
Ginevra	30,2	69,8
Vaud	30,2	69,7
Svitto	34,8	65,2
Friburgo	35,4	64,6

(continua a pag. 3)

e il carattere dipendente per cui molte imprese del Cantone lavorano per altre industrie maggiori della Svizzera interna e non solo si vedono sfuggire i benefici diretti e indiretti dell'attività commerciale ma sono destinate a venire sacrificate per prime il giorno in cui un'inversione del ciclo economico costringesse quei committenti a ridurre il proprio giro d'affari.





Crediamo siano queste alcune delle ragioni per cui il nostro Cantone anche in una fase di eccezionale congiuntura e di pieno impiego come la presente, non ha raggiunto la stessa prosperità di altri Cantoni; e nello stesso tempo le ragioni per cui abbandonato il principio di indiscriminato incoraggiamento a qualsiasi iniziativa che prometta di creare nuove occasioni di lavoro (principio giustificato certamente nel 1946) noi dobbiamo mirare oggi a una *trasformazione più che a una dilatazione della nostra economia produttiva* incoraggiando quelle attività che le assicurino una più solida e moderna struttura generale e sollecitano l'impiego di personale più qualificato e meglio remunerato. Migliorare la industria nella sua struttura tecnica ed economica e nelle sue virtualità sociali è oggi per noi più urgente e importante che estenderla quantitativamente. Ma ormai non si tratta solo d'industria e d'artigianato cui occorre pensare con questi intendimenti ma anche, e forse soprattutto, di imprese del settore che gli economisti denominano terziario. Così facendo asseconderemo una naturale predisposizione mondiale che, almeno nelle nazioni giunte al più alto livello di sviluppo economico, è segnata da un continuo trasferimento degli uomini dal settore primario (agricoltura e miniere) a quello secondario (attività di trasformazione) e da questo in definitiva al terziario (organizzazione amministrativa, commercio, banche, assicurazioni, turismo ecc.).




Dupliche dev'essere dunque il nostro sforzo: mirante da una parte alla creazione di complessi industriali di base e al miglioramento qualitativo dell'intero settore secondario; mirante dall'altra a consolidare l'intera economia attraverso un potenziamento di quel settore terziario che offre ancora un vasto campo di positive iniziative private e pubbliche.

Incrementando il terziario a lato del secondario (non scordata l'agricoltura di cui però qui non ci occupiamo in quanto oggetto da anni di una particolare legislazione protettiva) noi miriamo a consolidare l'economia articolandola su più direzioni, ciò che la renderà più resistente a qualsiasi minaccia di depressione. Ricordiamo intanto che secondo il censimento del 1950 già il 38,3 % delle persone occupate nel Cantone trova lavoro nel settore terziario, e che ad esso fa capo quell'attività turistica di cui è ben nota l'importanza nel quadro della nostra economia cantonale.

Per quanto riguarda il terziario vogliamo rilevare unicamente che rappresenta il settore nel quale si avrà nel futuro il più grande sviluppo: secondo le previsioni unanimi degli economisti si avrà ancora una notevole riduzione dell'impiego nel settore primario (agricoltura, miniere, cave) mentre la crescente automazione comincia a determinare una riduzione anche nel secondario. I recenti dati relativi al nostro Cantone, dimostrati dal censimento del 1960, ci

Cantone	Percentuale del personale occupato	
	Donne	Uomini
Turgovia	36,0	64,0
Neuchâtel	37,4	62,6
S. Gallo	39,8	60,2
Glarona	41,0	59,0
Appenzello	47,8	52,2
Ticino	53,1	46,9
Confederazione	30,8	69,2





Sviluppo dei tre settori economici dal 1890 al 1950 in Svizzera (1), Stati Uniti (2), Germania (3), Ticino (4), Vallese (5) e Zurigo (6). Si verifica una notevole riduzione nel settore primario

(agricoltura). Il secondario (industria e artigianato) ha registrato invece un forte incremento, mentre lo sviluppo del terziario (servizi, amministrazioni, turismo ecc.) si accentua negli ultimi tempi. Per gli Stati Uniti e la Germania si nota già nettamente l'evoluzione di una "terza fase" di sviluppo con l'incremento decisivo del terziario e l'inizio di un declino nel settore secondario. Verso questa fase di sviluppo si avvia, nel complesso, anche la Svizzera. Zurigo segue una evoluzione più accentuata che assume press'a poco le caratteristiche di quella della Germania e che ha avuto inizio già subito dopo il 1930. Il Ticino (4) e il Vallese (5), seppure in proporzioni diverse, fino al 1950 si trovavano nella fase di sviluppo del secondario. Nel nostro Cantone, per il quale abbiamo ora i dati relativi al 1960, il periodo di transizione tra la seconda e la terza fase (contrazione del secondario e corrispondente inizio di un forte aumento nel terziario) sembra ormai iniziato.

Il grafico 7, stabilito secondo le previsioni di Fourastié, mostra gli sviluppi dal 1800 ad oggi (diminuz. del primario, forte ripresa del secondario) e quelli prevedibili fino al 2100 (settore terziario che assorbe l'80 %, di fronte al primario e al secondario che assorbono il 10 % rispettivamente).

permettono di constatare che il terziario è settore con la più alta percentuale di aumento, come si può desumere dal confronto che segue :

<i>Settore primario</i>	1950		1960	
	<i>Totale</i>	<i>%</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
(agricoltura, attività estrattive)	14.800	18,03	9.900	11,10
<i>Settore secondario</i> (industria, artigianato)	34.800	42,39	40.100	44,90
<i>Settore terziario</i> (Servizi, amministrazioni, commercio, turismo, trasporti ecc.)	32.500	39,58	39.500	44,00
	<u>82.100</u>	<u>100.00</u>	<u>89.500</u>	<u>100,00</u>

I grafici che diamo a parte documentano questo processo in modo assai chiaro e ad essi rinviamo a dimostrazione di quelli che saranno i futuri sviluppi.

Abbiamo già richiamata l'importanza del turismo per il nostro Cantone : è un aspetto del terziario che merita tutta la nostra attenzione in quanto si tratta di una delle fonti economiche principali del Ticino.

Un esame delle statistiche turistiche ci porta a constatare però che i benefici diretti di questa attività non si estendono a tutte le regioni del Cantone *ma si limitano generalmente a quelle zone tipicamente turistiche* che sono date dalla regione dei laghi : nel 1961 Lugano, Locarno e i rispettivi dintorni hanno totalizzato 3.000.438 pernottamenti in albergo su un complesso di 3.257.943 in tutto il Cantone.

Le regioni di montagna e delle valli, che pure presentano delle premesse favorevoli ad uno sviluppo turistico, non seguono il ritmo di incremento delle altre zone. Se, infatti, facciamo un confronto tra i dati statistici delle valli superiori — Blenio, Leventina e Vallemaggia —, dobbiamo constatare che, da venti anni a questa parte non si verifica praticamente alcun incremento : i pernottamenti, che erano 93.701 nel 1951, rimangono 100.730 nel 1961 : si è quindi marciato poco meno che sul posto. Non è nostro intendimento esaminare qui nei particolari il problema del nostro turismo che è oggetto di uno studio in corso e che contiamo di trattare in un ulteriore messaggio che ci proponiamo di sottoporre insieme ad un progetto di legge sul turismo.

Nel quadro però di una legge sul promovimento delle attività economiche ci è parso logico formulare la proposta di adozione di taluni provvedimenti che servissero avantutto a provocare un effettivo sviluppo di quella forma di attività che, unica, è in grado di generare un incremento economico in zone che sono senz'altro da considerare economicamente sottosviluppate.

Nel corso degli ultimi vent'anni, nelle regioni montane del paese non si è avuto praticamente un incremento turistico : se estendiamo una indagine all'andamento dell'ultimo cinquantennio dobbiamo rilevare che non solo si è marciati sul posto ma che si è avuto un netto regresso (specie in Leventina) con la scomparsa di una buona parte di un'attrezzatura alberghiera che, per delle ragioni che analizzeremo in altra occasione, non ha saputo resistere alla situazione creatasi a seguito della prima guerra mondiale.

E' avvenuto così che, proprio al momento in cui si stava creando la « seconda stagione » che è quella che ha salvato in gran parte l'industria alberghiera svizzera di montagna, nelle nostre valli si era giunti alla smobilitazione di una attrezzatura che, se conservata e mantenuta alla altezza dei tempi, costituirebbe oggi un elemento di primo ordine per lo sviluppo economico delle nostre zone di montagna.

Le altre regioni alpine hanno invece segnato, ovunque, un forte incremento del turismo a seguito dello sviluppo che il turismo invernale ha assunto.

Basta, a conferma di questo asserto, citare qualche statistica dei pernottamenti (che costituiscono l'elemento-base per la valutazione dell'apporto turistico) in alcune regioni della Svizzera :

<i>Regione</i>	<i>1945</i>	<i>1960</i>	<i>percentuale d'aumento</i>
<i>Grigioni :</i>			
Stagione invernale	527.639	1.668.286	216 %
Stagione estiva	828.826	1.556.215	88 %
<i>Oberland bernese</i>			
Stagione invernale	205.625	585.296	185 %
Stagione estiva	831.931	1.799.112	116 %
<i>Alpi vodesi</i>			
Stagione invernale	77.878	278.006	257 %
Stagione estiva	156.519	312.464	97 %
<i>Vallese</i>			
Stagione invernale	131.504	583.977	344 %
Stagione estiva	621.968	1.056.311	90 %

Queste cifre bastano a mettere in rilievo il progresso che è stato conseguito in altre regioni della Svizzera che presentano degli aspetti analoghi alle nostre regioni di montagna. Vi è da notare che, per esempio, il Cantone dei Grigioni ha segnato, nel 1960, per la prima volta, un numero di pernottamenti invernali superiore a quello della stagione estiva. Le Alpi Vodesi e il Vallese seguono il medesimo ritmo ed è indubbio che, fra pochi anni, il numero dei pernottamenti invernali supererà quelli della stagione estiva.

Se noi consideriamo gli sviluppi delle attrezzature invernali intervenuti in tutte le regioni lungo la catena alpina dobbiamo constatare, con un certo senso di mortificazione, che probabilmente l'unico settore delle Alpi che non ha seguito l'evoluzione delle altre regioni in tal senso, è dato precisamente dal settore del Cantone Ticino.

Ovunque ci si muove, si lavora, si realizzano nuovi sviluppi.

Oltre a quanto si viene facendo negli altri Cantoni, seguendo da vicino l'attività delle Nazioni vicine, potremmo citare gli esempi della Savoia che dopo la guerra ha accresciuto fortemente il numero e l'attrezzatura delle sue stazioni di prima categoria e ne ha creato numerose di categoria inferiore; dell'Italia, che anch'essa, mentre ha in atto un grosso sforzo per avvalorare sul piano addirittura mondiale le sue più note località turistiche invernali, si preoccupa anche di crearne di nuove non solo nei luoghi più favoriti delle Alpi ma pure lungo l'Appennino e nelle Prealpi.

Mentre altrove si tende insistentemente a valorizzare turisticamente località precedentemente trascurate, ci sembra che la Svizzera preferisca insistere nell'ulteriore potenziamento di centri già affermati. Ma il Vallese, con la sua creazione della nuova stazione di Verbier, ha dato un esempio convincente delle possibilità e della convenienza delle iniziative affatto nuove.

In ogni caso, guardando nel suo complesso il quadro di sviluppo dell'industria svizzera del forastiero, balza vivo il valore del rinnovamento conseguito attraverso gli investimenti di nuove installazioni, nuovi alberghi, nuove attrezzature collaterali.

Solo il Ticino non mette al proprio attivo grandi risultati concreti. Qualcosa, per la verità, è stato fatto: intanto con l'installazione di cinque scilift, di cui due a Cari, due ad Airole e uno a Prato Leventina, con gli impianti ridotti di Corzono, Dalpe e Cimadera, con la funivia ad alto potenziale di Airole cui si affiancheranno presto una seggiovia e altri scilift. Ma nella maggior parte si tratta di interventi dovuti più all'entusiasmo di sportivi locali che a meditati calcoli di sfruttamento turistico. E non ci si poteva illudere di ottenere grandi risultati d'ordine generale attraverso quelle apprezzate iniziative, quando è noto che l'avvio di un grande flusso turistico esige il coordinato sviluppo di molti fattori, che vanno dalla attrezzatura alberghiera a quella dei trasporti.

Al punto di sviluppo cui sono giunte, le stazioni montane della Leventina possono aspirare a chiamare a sé un buon numero di turisti nei due giorni di fine settimana, allorché tutti i loro servizi funzionano in pieno e si integrano discretamente; esse si vedono condannate a venir disertate durante la settimana perché un riassestamento dell'afflusso provoca inevitabilmente la sospensione di molti servizi che hanno interesse a restare aperti solo quando funzionano a regime intenso. Donde il solito circolo vizioso della clientela che manca perché difettano i servizi, e dei servizi che difettano perché non v'è clientela. Cadiamo insomma nel « regime a denti di sega » con punte alte di afflusso il sabato e la domenica e punte minime già il lunedì successivo, di cui parla il Defert, noto esperto in questi studi. Qui converrà porsi chiaramente la domanda se le alte valli del Cantone siano destinate a non uscire mai da una struttura turistica di tipo semiartigianale, o se abbiano le ragionevoli possibilità di passare nel novero delle località nelle quali il turismo invernale diventa fenomeno più continuativo, attività principale delle popolazioni locali, e non solo complementare come da noi accade tuttora. Uno spassionato esame delle condizioni ambientali offerte dalla montagna ticinese ci convince che non v'è ragione obiettiva per disperare di dare al nostro turismo invernale una più solida struttura.

Tutti i fattori tecnici del turismo invernale si riscontrano positivamente nel nostro paese :

L'innnevamento delle valli superiori non rimane inferiore a quello di località forastiere che hanno raggiunto grande e meritata notorietà. L'innnevamento dura normalmente nelle nostre regioni fino a marzo avanzato; disponendo di adeguate attrezzature si può sperare di raggiungere località ove esso si prolunga in aprile, il che, per fare qualche immediato raffronto,, non accade in tutte le località della Savoia nè, e tanto meno, in quelle delle Prealpi lecchesi e bergamasche di recente sviluppo, il cui ciclo turistico invernale deve chiudersi già in febbraio;

sono numerose le località nostre che, dotate di un adeguato innnevamento, offrono anche vaste estensioni particolarmente adatte all'esercizio dello sci: discese giustamente ripide, dislivelli complessivi abbastanza forti da giustificare l'impianto di attrezzature di trasporto. Finora i dislivelli coperti dagli impianti fatti nel Ticino sono rimasti nell'ordine insufficiente di 300 metri; ma il nuovo impianto di Airole assicura già un balzo di mille metri e la zona di Cari, del Nara, di Olivone, le valli Bedretto e Maggia offrono opportunità analoghe;

dal punto di vista dell'insolazione, il Ticino si trova in condizioni di eccezionale favore: bellissime plaghe al di sopra dei 1.600 metri, assicurano la coincidenza di un'eccezionale insolazione con un innnevamento stagionale abbastanza lungo.

Resta da esaminare infine il fattore accessibilità. Nell'aspetto generale della ubicazione rispetto alle grandi vie di comunicazione, occorre appena sottolineare il vantaggio del Ticino di essere attraversato dalla più importante arteria transalpina. Una ferrovia di intensissimo traffico europeo porta il turista a stazioni

invernali già poste oltre i mille metri. Chi poi, puntando il compasso tra Faido e Airolo, traccia sull'atlante un circolo di 200 km. di raggio, scopre che questo turismo ha come entroterra naturale una zona popolarissima, in continua espansione economica e demografica che ingloba l'intera Lombardia e buona parte della Svizzera tedesca.

Esistono quindi le premesse più favorevoli di uno sviluppo che occorre però *determinare attraverso un'azione di sovvenzioni* che altrove è giustamente definita l'«azione-urto» atta cioè a provocare un incremento della iniziativa privata attraverso l'incentivo costituito dalla sovvenzione dell'ente pubblico. In tutti i paesi che ci circondano questa prassi è in atto. Per la Svizzera vogliamo rilevare solo che una speciale commissione del Canton Berna incaricata di studiare il potenziamento delle stagioni turistiche montane propone lo stanziamento, a tal fine, di un importo di 40 milioni di franchi.

Un rilievo che ci sembra opportuno è nel senso che la creazione di una seconda stagione nelle nostre zone montane mediante l'introduzione delle necessarie attrezzature è fatto del quale potranno pur largamente beneficiare anche le nostre zone turistiche tradizionali, proprio in un periodo dell'anno in cui le attività cessano e le attrezzature non vengono impiegate.

La legge che sottoponiamo alla vostra approvazione contiene e riprende i principi già statuiti, seppure talvolta con qualche modifica, della legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato.

La sistematica della legge è stata pure modificata al fine di ottenere un testo più chiaro. Alle disposizioni già in vigore sono state aggiunte altre destinate a promuovere le attività terziarie.

Il primo articolo della legge ne determina il campo di applicazione e presenta la forma attraverso la quale si esplica l'azione dello Stato. Gli articoli 2 e 3 trattano degli esoneri fiscali. Si è voluto precisare che le facilitazioni previste saranno applicate unicamente in quanto le imprese interessate stabiliscano il loro domicilio nel Ticino oppure presentino evidente interesse per l'economia cantonale o regionale.

Abbiamo pure previsto una disposizione secondo la quale le esenzioni possono essere estese ad aziende e imprese del settore terziario sempre che queste presentino un interesse evidente per l'economia cantonale o regionale.

D'altra parte abbiamo ritenuto di dover rinunciare a determinate limitazioni dell'esonero previste dalla legge (esonero del reddito limitato ad una quota che non superi il 5% degli investimenti ecc.) in quanto occorre non solo offrire un effettivo incentivo alle imprese che si costituiscono, ma è indubbiamente nell'interesse dell'economia generale che queste imprese abbiano a consolidarsi nel più breve tempo e nel miglior modo possibili.

Da queste considerazioni la disposizione che prevede l'esonero dell'intercutile pur che il beneficio distribuito non superi il 5% e che l'eccedenza venga impiegata allo scopo di consolidare l'impresa.

Abbiamo pure voluto rinunciare al dispositivo della legge vigente, secondo il quale la durata dell'esonero dipendeva dall'importo degli investimenti. Ciò per il fatto che non sempre l'interesse che una impresa può rappresentare per il Cantone è in diretta dipendenza degli investimenti che la stessa effettua.

Perciò abbiamo previsto un esonero per tutte le imprese per un periodo massimo di 10 anni, ritenuto un minimo di cinque anni, riservando la facoltà al Consiglio di Stato di decidere sulla effettiva durata. Evidentemente uno dei

motivi che potranno determinare il prolungamento dell'esonero sarà senz'altro dato dall'entità degli investimenti effettuati dall'impresa. I sussidi e altre prestazioni sono disciplinati dall'art. 4, nel quale abbiamo sostanzialmente mantenute le disposizioni della vigente legge per quanto riguarda il sussidiamento della costruzione di edifici e dell'acquisto di macchinario, portando però l'aliquota del sussidio massimo per questa ultima bisogna al 25 %, invece che al 20 % come è previsto nella legge in vigore. Ciò abbiamo fatto per stabilire delle aliquote uniformi per tutti i casi di sussidiamento diretti a privati che la legge prevede.

Quanto alla formazione e al perfezionamento della mano d'opera necessaria alla nuova impresa, abbiamo ritenuto opportuno togliere il limite di sussidiamento al periodo di un anno previsto dall'attuale legge: il problema della formazione e del perfezionamento della mano d'opera si fa ognora più importante ed è quindi opportuno che l'interesse dello Stato al riguardo porti a prestazioni maggiori; occorre tuttavia osservare che finora probabilmente nessuna impresa, nel periodo di 15 anni, ha chiesto prestazioni al Cantone in vista di preparare o perfezionare la sua mano d'opera. Per cui vi è da ritenere che questo dispositivo non troverà, nemmeno in futuro, una diffusa applicazione. Il sussidio che l'attuale legge prevede per le spese che i Comuni in condizioni disagiate sono chiamate a sopportare per la creazione delle infrastrutture rese necessarie dalla creazione di nuove imprese (strade, acquedotti, fognature, ecc.) nella misura del 30 %, viene aumentato al 40 %.

Abbiamo ritenuto di poter aumentare la prestazione dello Stato a quei Comuni ai quali la formazione di nuove imprese porrà dei problemi particolarmente gravi. Anche in questo caso, non crediamo che il contributo che sarà chiesto allo Stato potrà essere molto grave. Si tratta, in ogni caso, di aiutare convenientemente i Comuni in condizioni disagiate, i quali, come tali, hanno pur sempre diritto ai benefici della compensazione intercomunale. L'aumento del 10 % previsto sarà applicato particolarmente per quei Comuni ai quali una maggioranza del sussidio sarà di portata tale da escludere il ricorso alla compensazione. L'articolo 4 della legge proposta contiene infine alcune disposizioni aventi carattere assolutamente nuovo. Viene infatti prevista la possibilità di concedere dei sussidi fino al 25 % alla creazione di impianti di trasporto e installazioni speciali (teleferiche, seggiovie, sciovie, impianti sportivi ecc.) e di alberghi in zone poco sviluppate che presentano favorevoli premesse per uno sviluppo turistico, ritenuto un massimo di Fr. 300.000,— di sussidio per ogni opera. Evidentemente il Consiglio di Stato non intende sussidiare tutti gli impianti del genere per i quali potranno venir chiesti dei sussidi. Il Consiglio di Stato è dell'opinione che il sussidiamento possa entrare in linea di conto unicamente in quanto si tratti di promuovere la creazione di complessi organici completi in zone che presentano effettive possibilità di sviluppo. Questo intendimento limita, per se stesso, l'applicazione della legge e limita perciò quelli che potranno essere gli oneri dello Stato. Il Consiglio di Stato è dell'opinione che convenga, in casi del genere, tendere a valorizzare quanto effettivamente valga la pena di essere valorizzato e di lasciar da parte invece possibili tentativi intesi a speculare su ipotetiche possibilità laddove le premesse del successo sono scarse o addirittura inesistenti.

Sarà necessario qui chiarire il concetto di zona poco sviluppata. A nostro giudizio è zona poco sviluppata quella nella quale si verifica un ristagno o una decadenza economica che si manifesta soprattutto attraverso un processo prolungato di spopolamento o un incremento demografico limitato. Questo processo può determinare, in ogni caso, una limitazione dei mezzi a disposizione dell'ente pubblico e, per conseguenza, il ricorso dei Comuni interessati alla compensazione intercomunale. Per cui, uno sviluppo economico di questi Comuni determinerebbe l'esclusione del Comune dalla compensazione, cosa che torna a intero vantaggio del Cantone.

In linea di principio, non crediamo tuttavia, che i provvedimenti proposti debbano limitarsi unicamente a quei Comuni che beneficiano della compensazione intercomunale. La concessione di facilitazioni o sussidi dovrà, in determinati casi, essere fatta tenendo presente anche la situazione economica di una intera regione o di un particolare ramo d'attività.

L'art. 4 fissa però anche un limite di sussidiamento di Fr. 300.000,— per ogni installazione. Si deve riconoscere che, generalmente, si tratta di impianti molto costosi che richiedono investimenti di milioni, cosa che giustifica la fissazione di un *plafond* a Fr. 300.000,—.

Il testo che vi sottoponiamo prevede inoltre la possibilità di sussidiamento fino al 25 % della creazione di alloggi destinati ad ospitare la mano d'opera addetta alle imprese di nuova costituzione. E' un fatto incontestato che gli alloggi di questa natura diventano sempre più scarsi e che, specialmente nei confronti della mano d'opera straniera che viene a lavorare nel nostro paese, si moltiplicano i casi di speculazione talvolta deplorabili. Il nuovo testo di legge limita tuttavia il sussidiamento agli alloggi destinati alla mano d'opera addetta unicamente alle imprese di nuova costituzione laddove la mancanza di alloggi sia tale da rendere problematica la creazione stessa dell'impresa e laddove la costruzione di tali alloggi non sia remunerativa. In questa condizione anche le prestazioni dello Stato, a tale riguardo, saranno — a nostro modo di vedere — di importanza limitata.

Una innovazione di indubbia importanza ai fini di un serio sviluppo industriale è data dal dispositivo proposto nel senso che collegamenti ferroviari in zone di possibile sviluppo industriale sono sussidiati fino ad un massimo del 25 %. I motivi che hanno suggerito questa disposizione appaiono ovvi: nella nostra struttura industriale mancano le industrie di base, le quali hanno bisogno di raccordi ferroviari quasi sempre per potersi organizzare. Esiste quindi la necessità di favorire la costruzione di questi raccordi i quali dovrebbero, in generale, essere costruiti dai Comuni più che dalle singole industrie, cosa che permetterebbe di mettere poi i collegamenti a disposizione di tutte le imprese che venissero ad essere create in una determinata zona. Non crediamo che la portata degli impegni finanziari che questa disposizione potrà generare, sia tale da preoccupare: poche sono le località che dispongono di terreni atti ad essere collegati alla ferrovia e le industrie cui i collegamenti interessano non sono certamente cosa di ogni giorno.

Infine, l'art. 4 prevede la partecipazione dello Stato alla creazione di nuove strade, con un aiuto analogo a quello previsto dal titolo IV della legge 17 gennaio 1951 sulla costruzione, la manutenzione e l'uso delle strade cantonali, comunali, patriziali o consortili.

L'art. 5 statuisce circa la partecipazione dei Comuni e degli altri enti pubblici agli oneri che l'applicazione dell'art. 4 determina per il Cantone. La disposizione in vigore attualmente non viene modificata. Si prevede tuttavia che gli altri enti pubblici (Patriziati, corporazioni, ecc.) ai quali dalle strutture sussidiate dal Cantone deriverà un utile, potranno essere chiamati a partecipare agli oneri dello Stato fino al massimo del 50 % dell'anticipo che sarà effettuato dal Cantone. Anche il criterio della partecipazione dei Comuni viene esteso; il nuovo dispositivo proposto prevede che a rifondere parzialmente gli oneri che lo Stato si assume, potranno essere chiamati non solo il Comune nel quale le imprese sorgeranno ma tutti i Comuni ai quali presumibilmente gli impianti potranno arrecare un vantaggio economico. Tale sarà il caso, particolarmente, per le imprese del settore terziario e specialmente per le installazioni aventi carattere turistico.

Il resto del testo di legge non è sostanzialmente diverso da quello attualmente in vigore, salvo che non è più prevista la Commissione consultiva isti-

tuita dall'art. 3 della legge vigente. Ora, non si tratta di sopprimere la Commissione: dato però il carattere consultivo di questa, è evidente che essa è un organismo che diventa, per così dire, uno strumento di applicazione della legge. Per questo fatto il Consiglio di Stato prevede di codificarne l'esistenza mediante un dispositivo da introdurre nel regolamento di applicazione della legge.

Anche le disposizioni circa la riduzione o revoca delle concessioni, l'obbligo di rimborso dei sussidi e le convenzioni che saranno stipulate dai Comuni con le nuove imprese, non subiscono modificazioni.

Seguono le disposizioni abrogative e le disposizioni circa l'entrata in vigore della legge che non necessitano di particolare commento.

Crediamo di aver così illustrato i motivi che ci hanno indotti a proporvi l'adozione del nuovo testo di legge. Riteniamo anche di aver convenientemente illustrato le nuove varie disposizioni proposte. Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, indicazione e commento.

Nel concludere vogliamo rilevare che si potrà osservare che la portata di taluni provvedimenti e particolari aspetti della legge avrebbero potuto essere ancora più estesi.

Sarebbe evidentemente stato opportuno prevedere anche che gli sviluppi che si potranno verificare, si producano secondo le linee e nell'ambito di una programmazione, meglio di una pianificazione, e la legge avrebbe dovuto contenere delle norme in proposito.

Ma ci troviamo in un dominio assolutamente nuovo: nel Cantone stiamo iniziando alcuni esperimenti del genere (Pian Scairolo, Piano del Vedeggio, Piano di Magadino) che ci consentiranno di compiere le esperienze necessarie, effettuate le quali si potrà arrivare ad una vera e propria pianificazione regionale estesa a tutto il Cantone che sarà diretta ed attuata dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

A questo momento è chiaro che dovremo riesaminare le disposizioni del progetto di legge in esame e completarlo con quelle riguardanti appunto la pianificazione, ragione per la quale possiamo sin d'ora affermare che — fra qualche anno — si dovrà procedere ad introdurre le modifiche e le completazioni necessarie nel testo di legge.

In ogni caso però, non è questa una ragione che debba farci remorare l'adozione della legge che appare, sotto parecchi aspetti, assai urgente. E' necessario e urgente, soprattutto, estendere subito i vantaggi, offerti dalla legge in vigore alle imprese artigianali e industriali, anche alle iniziative che saranno prese nel settore terziario. In questo senso è necessario agire subito. Facciamo presente, inoltre, che la legge in esame verrà completata nei prossimi mesi con un progetto di legge sul turismo per il quale è già in corso un studio approfondito del fenomeno nei suoi vari aspetti.

Pertanto il progetto di legge in esame non costituisce un « traguardo » finale nella nostra legislazione sul promovimento dell'economia. Si tratta di creare uno stato intermedio che è assolutamente necessario al fine di poter elaborare in proseguo di tempo una più compiuta ed efficace legislazione in materia.

Un ultimo rilievo: come è stato esposto in questo messaggio, scopo della legge è di determinare, più che una dilatazione, una trasformazione della nostra economia produttiva favorendo soprattutto la formazione di imprese nel settore terziario e il conseguente passaggio di forze attive in questo settore.

Questo, nell'intento di porre la nostra economia al livello di quelle meglio sviluppate — seguendo il processo evolutivo che, altrove, si è iniziato da qualche

decennio e che da noi accenna solo ora a prodursi — non solo, ma anche, se possibile di precorrere una evoluzione e non giungere, come spesso è avvenuto finora, a ottenere determinati sviluppi con mezzo o tre quarti di secolo o magari con un secolo di ritardo sugli altri.

E' evidente che un ulteriore sviluppo industriale non deve essere lo scopo precipuo che la legge deve proporsi: tuttavia occorre qui precisare che sarebbe del tutto illogico e sommamente controproducente pretendere di arrestare ogni sviluppo in questo senso, quando tutte le economie che ci circondano stanno compiendo uno sforzo di espansione che porta ad indici di produzione finora mai raggiunti. E' necessario rilevare che se noi dovessimo rassegnarci a rimanere nella situazione in cui ci troviamo mentre gli altri continuano ad espandersi seppure — per motivi del tutto contingenti e temporanei — in misura meno accentuata che negli anni scorsi, ci troveremmo presto in posizione di grave disagio in confronto colle altre regioni del paese: perchè è soprattutto in economia che i rapporti hanno la loro importanza.

Queste considerazioni potrebbero sembrare in contrasto con gli indirizzi di una politica economica che, ultimamente, hanno portato a porre restrizioni al credito e agli investimenti: ma così non è.

Avantutto questi indirizzi limitano, ma non escludono nuovi investimenti che si prevedono in misura ridotta di fronte a quanto è avvenuto l'anno prima.

In secondo luogo si tratta di provvedimenti aventi carattere temporaneo e transitorio, stabiliti per uno o due anni, periodo dopo il quale già si prevede un normale assestamento dell'economia svizzera.

Non crediamo di dover qui rilevare taluni aspetti negativi per la nostra economia cantonale che tali provvedimenti presentano: però nel quadro più ampio dell'economia dell'intero paese essi vanno accettati ed applicati.

Ciò non deve però impedirci di adottare una legge che, come tale, esorbita dal carattere di contingenza e di temporaneità che i provvedimenti restrittivi dettati dalla Banca nazionale assumono.

Per noi si tratta di stimolare, regolare e disciplinare i futuri sviluppi che devono prodursi a distanza di anni e di trovarci pronti ad affrontare i problemi che essi porranno.

E nel pregarvi di voler adottare il nuovo testo di legge, vorremmo che anche codesto Consesso si renda conto della necessità di seguire nel loro dinamico e mutevolissimo succedere, i fatti dell'economia affinché il Paese abbia a trarne i migliori vantaggi nell'interesse del progresso e del bene comune.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccari

Il Consigliere Segretario di Stato :
Stefani

LEGGE sul promovimento delle attività economiche

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 aprile 1962 n. 1054 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Generalità

Lo Stato favorisce le iniziative tendenti a creare nuove attività economiche nel Cantone, in special modo nelle regioni economicamente poco sviluppate, mediante esenzioni fiscali, sussidi o altre prestazioni. Non fruiscono delle misure della presente legge le imprese che possono compromettere l'esistenza di aziende del medesimo ramo presenti nel Cantone. Eccezioni possono essere fatte quando una impresa rivesta eminente interesse per l'economia cantonale o regionale.

Art. 2

Esenzioni fiscali

a) Esenzioni dall'imposta cantonale e comunale; limiti

Lo Stato può esonerare dalle imposte cantonali le aziende e imprese di nuova creazione o che si trasferiscono con la loro sede nel Cantone, e che siano di evidente interesse per l'incremento dell'economia cantonale o regionale in genere.

L'esenzione fiscale può essere concessa anche a nuove aziende e imprese del settore terziario (commerci, trasporti e comunicazioni, amministrazioni, turismo ecc.) ritenuto ch'esse siano di evidente interesse per l'incremento dell'economia cantonale o regionale in genere. L'esenzione fiscale si estende all'imposta sul reddito e sulla sostanza, ad esclusione degli immobili che non servono direttamente all'esercizio dell'azienda o dell'impresa.

Essa sarà estesa all'intero utile alla condizione che il beneficio distribuito non superi il 5% degli investimenti e che l'eccedenza eventuale sia destinata a rapidi ammortamenti, accantonata a riserva o comunque, impiegata, ai fini di celere consolidamento dell'impresa.

I Comuni possono concedere esenzioni analoghe dalle imposte comunali.

Le convenzioni fiscali stipulate dai Comuni diventano efficaci con la loro ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Art. 3

b) Durata

L'esenzione fiscale può essere concessa per un periodo massimo di dieci anni e, in ogni caso, non inferiore ai cinque anni.

Art. 4

Allo scopo di favorire la creazione di aziende o imprese di evidente interesse per l'economia cantonale o regionale, lo Stato può assegnare sussidi:

Sussidi e altre prestazioni

- a) fino a un massimo del 10 % delle spese per la costruzione di edifici industriali o artigianali, o ritenuta la possibilità di un aumento fino a un massimo del 25 % per le opere eseguite in località non industrializzate o in situazione sfavorevole quanto alle comunicazioni;
- b) fino a un massimo del 25 % per l'acquisto del macchinario necessario alle piccole industrie che sorgono in località non industrializzate o in situazione sfavorevole quanto alle comunicazioni;
- c) fino a un massimo del 25 % delle spese per la costruzione di alberghi, di impianti di trasporto, di installazioni turistiche o sportive particolari (come teleferiche, seggiovie, sciovie, impianti sportivi ecc.) in regioni che presentano favorevoli possibilità di sviluppo turistico, ritenuto un sussidio massimo di Fr. 300.000,— per edificio, impianto o installazione;
- d) fino a un massimo del 25 % per la costruzione di alloggi destinati a ospitare le maestranze addette alle aziende o imprese di nuova creazione, in zone poco sviluppate ove esista grave mancanza di alloggi adeguati, riservato l'ulteriore sussidiamento in virtù della legge concernente il promovimento della costruzione di abitazioni economiche del 17 dicembre 1958 e della legge concernente la concessione di un aiuto suppletorio per incrementare la costruzione di alloggi economici da parte dei Comuni, Patriziati e società cooperative, destinati a persone anziane o a famiglie di modeste condizioni, del 21 novembre 1961. Il sussidio sarà versato unicamente in quanto il rendimento degli stabili nelle zone previste non sia remunerativo.
- e) fino a un massimo del 25 % per la creazione di raccordi ferroviari in zone di possibile sviluppo industriale.
Inoltre, lo Stato può contribuire:
- f) con adeguati sussidi alla formazione e al perfezionamento della mano d'opera;
- g) coi sussidi previsti dalla legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 alla costruzione di accessi, acquedotti, fognature ed altri impianti connessi con la creazione di nuove aziende in Comuni disagiati.

Art. 5

Lo Stato può chiamare i Comuni a contribuire alle spese derivanti dall'assegnazione dei sussidi previsti dall'art. 4 della legge in misura adeguata alle loro condizioni finanziarie.

Contributi dei Comuni o d'altri enti pubblici

Nei casi interessanti un'intera regione, la partecipazione di cui al capoverso precedente può essere estesa a tutti i Comuni ai quali le aziende, le imprese o le installazioni sussidiate rechino un evidente vantaggio economico.

Gli altri enti pubblici, come i Patriziati o le corporazioni analoghe, possono esser chiamati a contribuire, quando dalla creazione dell'azienda o dell'impresa, o dalle installazioni sussidiate derivi un evidente vantaggio economico.

Il contributo complessivo dei Comuni e degli enti pubblici non può, in ogni caso, superare la metà degli importi concessi dallo Stato.

Art. 6

Competenza

La concessione di esenzioni dalle imposte cantonali e l'assegnazione di sussidi o d'altre prestazioni sono di competenza del Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Sul contributo dei Comuni o di altri enti pubblici in virtù dell'art. 5 della legge decide il Dipartimento dell'economia pubblica. Contro la decisione dipartimentale il Comune o l'ente interessato sono legittimati a interporre ricorso, entro il termine di quindici giorni, al Consiglio di Stato, la cui decisione è definitiva.

Art. 7

Attività di consulenza

Lo Stato, in collaborazione con i Comuni interessati, svolge un'attività di consulenza per la creazione di nuove aziende o imprese secondo la presente legge. Esso assume, se del caso, l'iniziativa per lo studio di determinati problemi, allo scopo di creare premesse favorevoli alla creazione, nel Cantone, di impianti industriali o d'altra natura secondo i principi informativi della presente legge.

Lo Stato ed i Comuni e gli altri enti pubblici dovranno prestare la loro collaborazione per agevolare l'acquisto di terreni particolarmente indicati per incrementare nuove attività economiche e per la stipulazione di accordi tariffari di fornitura di energia elettrica, acqua ecc.

Art. 8

Vigilanza dello Stato

I beneficiari delle esenzioni fiscali, dei sussidi o di altre prestazioni in virtù della presente legge sono tenuti a fornire in ogni tempo agli organi dello Stato designati dal regolamento di applicazione della legge la prova della loro attività.

Per tutta la durata dell'esenzione fiscale, lo Stato può, in particolare, obbligare le aziende o le imprese beneficiarie a documentare ogni anno la loro attività, con l'obbligo di presentazione dei bilanci per l'intera durata dell'esenzione e sottoporre le aziende o le imprese medesime a quelle altre misure di vigilanza che potranno essere stabilite dal regolamento d'applicazione della legge.

Art. 9

Riduzione, revoca e restituzione dei sussidi

Il Consiglio di Stato può ridurre o revocare le prestazioni o i sussidi assegnati o chiedere la restituzione di quelli versati, quando l'azienda o l'impresa beneficiaria si trasferisca con la sua sede fuori Cantone, o riduca senza grave motivo il capitale investito, o violi le condizioni fissate.

E' riservata in ogni caso l'azione penale.

Art. 10

Se uno stabile o un impianto sussidiato dal Cantone in virtù della presente legge è destinato ad altro uso o alienato entro dieci anni, i sussidi o le prestazioni di cui all'art. 4 della legge devono essere, a giudizio del Consiglio di Stato, restituiti in tutto o in parte.

Restituzione
dei sussidi
assegnati su
immobili

A garanzia dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente compete allo Stato un diritto d'ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero. L'ipoteca è privilegiata e prevalente su ogni altro pegno immobiliare, con l'obbligo di iscrizione a registro fondiario.

Allo scopo di favorire il credito ipotecario e su richiesta motivata del proprietario dell'immobile ipotecato, il Consiglio di Stato potrà concedere la postergazione dell'ipoteca legale così istituita.

L'obbligo di restituzione si estingue dopo dieci anni dalla data dell'assegnazione del sussidio: il Consiglio di Stato provvede a chiedere la cancellazione dell'ipoteca iscritta.

Art. 11

Il Consiglio di Stato emana il regolamento d'applicazione della presente legge.

Regolamento
d'applicazione

Art. 12

Sono abrogate le norme della legge del 1. febbraio 1951 sul promovimento dell'industria e dell'artigianato e ogni altra che fosse contraria o incompatibile con la presente.

Norme abrogative
e finali

Art. 13

Decorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
